

Di fronte alla condotta violenta di uno dei coniugi, il giudice deve pronunciare l'addebito della separazione senza comparazioni con il comportamento dell'altro coniuge

Cassazione ordinanza n. 31901 - 10 dicembre 2018

Innanzi alla condotta violenta di uno dei coniugi nei confronti dell'altro, il giudice deve pronunciare l'addebito della separazione a carico di questi, senza dover procedere alla comparazione con il comportamento dell'altro coniuge: tali atti particolarmente gravi sono, infatti, comparabili solo con comportamenti omogenei.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 31901/2018, accogliendo il ricorso di una donna che era stata picchiata e vessata ripetutamente dal marito.

I giudici di merito avevano respinto la richiesta d'addebito proposta dalla moglie che lamentava l'intollerabilità della convivenza a causa del comportamento dispotico e violento del marito.

Secondo la Corte distrettuale, invece, la condotta aggressiva dell'uomo era stata innescata proprio a seguito dell'ostinato comportamento della moglie: questa, avendo constatato il rifiuto dell'uomo di assecondare il suo progetto di fargli adottare il suo figlio naturale, era venuta meno ai suoi doveri coniugali e aveva significativamente contribuito alla predetta intollerabilità.

La violenza fa scattare l'addebito nonostante l'altro coniuge sia venuto meno ai suoi doveri.

La Suprema Corte, invece, ritiene di dover accogliere il ricorso della donna in quanto la Corte d'Appello, ai fini della verifica dell'addebitabilità o meno della separazione al marito, avrebbe dovuto mantenere fermi i fatti già accertati ovvero le condotte violente e i maltrattamenti attuati dal marito.

La Cassazione rammenta che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, esse sole, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

Ai fini dell'adozione delle relative pronunce, osserva il Collegio, il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

Invece, la Corte d'appello ha ommesso di considerare l'efficacia causale della condotta violenta del marito sulla crisi coniugale, effettuando un'erronea comparazione tra la condotta attribuita alla ricorrente e quella ascritta al marito, ritenendo che la crisi coniugale fosse stata innescata anche dal comportamento della ex moglie, venuta meno a sua volta ai doveri familiari.